



COMUNE DI CIVITAVECCHIA
(Provincia di Roma)

ALLEGATO " A "

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DEL
COMUNE DI CIVITAVECCHIA**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Norme per la disciplina della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno del territorio del Comune di Civitavecchia e costituisce applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

2. Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende anche quella effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

Articolo 3

(Somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all'attività di trattenimento e svago)

1. Agli esercizi di tipo " C " come definiti dall'art. 5, comma 1 della legge 287/1991, in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, non si applicano i limiti numerici previsti ai sensi dall'art. 3, comma 4, della citata legge quando l'attività congiunta di trattenimento e svago sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione.

2. Il parametro che connota la prevalenza o meno della somministrazione rispetto al trattenimento e svago è rappresentato dalla superficie dell'esercizio.

3. E' definita superficie dell'esercizio la superficie totale di calpestio del locale decurtata della superficie destinata a W.C., ripostiglio e magazzino;

4. E' da considerarsi prevalente l'attività di trattenimento e svago rispetto all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in tutti casi in cui la superficie dell'esercizio sia per almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) destinata al giuoco o al trattenimento e, la restante parte, alla somministrazione.

5. Il titolare dell'attività di trattenimento e svago, che intenda svolgere nel medesimo locale anche la somministrazione quale attività congiunta, deve presentare, unitamente alla domanda di rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione nelle forme di legge, una planimetria in scala, a firma di un tecnico abilitato, dalla quale risulti, ben evidenziata, la ripartizione tecnico funzionale degli spazi e possa ricavarsi con certezza:

- a) la superficie totale dell'esercizio compresa quella destinata a W.C., ripostiglio ed altro, nulla escluso;
- b) la superficie dell'esercizio come sopra definita;
- c) la superficie riservata all'attività di trattenimento e svago;
- d) la superficie riservata alla somministrazione.

6. Fuori dai criteri stabiliti ai commi precedenti, il rilascio dell'autorizzazione relativo all'attività di somministrazione congiunta con l'attività di trattenimento e svago per il medesimo locale è rilasciata con l'osservanza dei criteri e parametri previsti dall'art. 3, comma 4, della legge 287/91 in riferimento alla circoscrizione dove ricade il locale.

Articolo 4

(Trasferimento di sede delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

1. Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è disciplinata come segue:

a) nell'ambito della stessa circoscrizione il trasferimento è soggetto a semplice comunicazione da presentare al Sindaco almeno 15 giorni prima del verificarsi del fatto, corredata della documentazione e dei dati che saranno richiesti dall'ufficio competente;

b) il trasferimento da una circoscrizione ad altra diversa è soggetto alla richiesta di autorizzazione da rilasciarsi dall'ufficio commercio ed è concesso previa verifica

dell'esistenza della disponibilità numerica dei parametri di piano nell'ambito della circoscrizione per la quale si chiede il trasferimento;

c) trasferimenti in deroga alla disponibilità dei parametri numerici di piano possono essere ammessi soltanto nell'ambito della 2°, 3° e 4° circoscrizione, esclusa la 1° circoscrizione ed esclusivamente per causa di forza maggiore dovute a:

- demolizione e/o ristrutturazione dell'immobile e/o cause similari di natura urbanistico – edilizia o per motivi dovuti al ripristino delle condizioni igienico – sanitarie.

In entrambi i casi l'autorizzazione è concessa quando l'esecuzione dei lavori comporta necessariamente l'allontanamento del locale per poi tornare, a lavori terminati, ad esercitare nuovamente l'attività nel medesimo locale;

- sfratto esecutivo non dovuto comunque a morosità o ad altre cause imputabili al soggetto titolare dell'autorizzazione.

2. Le causa di forza maggiore sopra indicate non sono esaustive della materia.

3. Fuori dai casi di forza maggiore sopra citati, per il trasferimento di sede si applicano le disposizioni riportate ai precedenti punti a) e b).

4. Sono comunque intrasferibili le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciate all'interno del Porto Turistico Riva di Traiano in quanto vincolate all'ambito portuale da specifico piano in termini di superficie massima concedibile.

Articolo 5

(Definizione di Stazione Marittima)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. c) i limiti numerici non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande “ negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime”.

2. E' qualificata stazione marittima quell'edificio o complesso edilizio destinato all'accoglienza dei viaggiatori nelle fasi immediatamente precedenti e successive il trasporto, nonché l'espletamento di attività negoziali inerenti al contratto di trasporto di persone tra i quali rientra in primis l'emissione dei titoli di viaggio da parte del servizio biglietteria.

3. In nessun caso la locuzione “ Stazione Marittima “ può ritenersi riferita all'intero ambito portuale.

4. Permane soggetta alla sola comunicazione al Comune, ai sensi dell'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riformulato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somministrazione di alimenti e bevande all'interno della stazione marittima come definita al precedente punto 2. Quando si verifica la fattispecie prevista

dal citato punto 2, il rilascio del titolo autorizzativo non è assoggettato all'osservanza dei limiti numerici determinati su base comunale.

5. L'apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno dell'ambito portuale, e con la sola eccezione delle superfici interne alla stazione marittima come definita al precedente punto 2, permane soggetta ad autorizzazione amministrativa nel rispetto dei limiti numerici determinati su base comunale all'interno della 1° Circoscrizione.

Articolo 6

(Proroga per comprovata necessità)

1. L'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 287/91 sancisce che l'autorizzazione è revocata qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta (180) giorni dalla data del rilascio ... omissis...

2. Nella definizione di “ comprovata necessità “ devono farsi rientrare tutti quei casi per i quali il ritardo non dipenda da comportamenti dell'esercente l'attività ma sia imputabile alla pubblica amministrazione o comunque ad altri soggetti che possano escludere la volontà dell'esercente, purché il titolare abbia dato avvio al procedimento amministrativo mancante, presentando la documentazione utile. In deroga a quanto stabilito dal presente comma può essere concessa proroga anche per motivi di malattia debitamente documentata .

3. La proroga anche se più volte concessa, verificata la compatibilità della richiesta alle norme del presente regolamento, non può superare il termine massimo di giorni (360) a partire dalla data in cui il titolare dell'autorizzazione aveva l'obbligo di iniziare l'attività.

4. La domanda di proroga deve essere presentata almeno sette (7) giorni prima della scadenza dei termini previsti per l'inizio dell'attività. Deve essere prodotta all'ufficio commercio in carta semplice e corredata dei documenti comprovanti le motivazioni per le quali la proroga viene richiesta.

5. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro il termine di scadenza previsto per dare avvio alla medesima e/o di proroga concesso, l'autorizzazione e/o il parere favorevole al rilascio del titolo è revocata/o.

Articolo 7

(Iscrizione al Registro Esercenti il Commercio)

1. L'art. 2 della legge 287/91 prevede che l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione al

Registro Esercenti il Commercio tenuto dalla C.C.I.A.A. dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato. Pertanto all'atto della presentazione dell'istanza i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono dimostrare di essere già iscritti nel registro esercenti il commercio.

2. In deroga a quanto riportato al punto 1 che precede può essere presentata istanza per il rilascio dell'autorizzazione da parte dei soggetti richiedenti soltanto nel caso in cui gli stessi siano in possesso del requisito richiesto per poter esercitare l'attività, ovvero avendo già frequentato e superato con esito positivo il corso professionale abilitante e presentato domanda di iscrizione al R.E.C. presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

3. Per avvalersi della deroga i soggetti richiedenti il rilascio dell'autorizzazione devono, unitamente alla domanda, produrre la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti sanciti dal punto 2 del presente articolo.

Articolo 8

(Sanzioni principali amministrative)

1. Per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che per le stesse non siano già previste sanzioni dal Decreto e/o dalla Legge, si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 (venticinque) a Euro 500 (cinquecento).

Articolo 9

(Entrata in Vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Ogni modificazione o abrogazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento può avvenire esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse dovuta a emanazioni di leggi e/o regolamenti.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.